

## Allegato n. 1

### Modifiche al Programma Operativo della Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” approvato con deliberazione n. 168 dell’11 febbraio 2008 e già modificato con deliberazioni n. 363 del 17 marzo 2008 e n. 281 del 13 marzo 2009

Formulazione precedente	Nuova formulazione
<b>Principali definizioni e abbreviazioni</b>	
<b>Condizionalità</b> norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) 1782/03	<b>Condizionalità</b> norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1782/2003 nel P.S.R. 2007-2013, in atti e in disposizioni attuative sono da intendersi riferiti al Reg. (CE) 73/2009.
<b>Par. 4 Requisiti ed impegni</b> A) Condizioni di ammissibilità per le Aziende	
<p>- <i>il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari.</i></p> <p><i>Il beneficiario si impegna a non ridurre la SAU oggetto di pagamento condotta in zone svantaggiate con riferimento alla domanda iniziale. Tuttavia è ammissibile una riduzione senza alcun obbligo di restituzione fino ad un massimo di 2,5 ettari. Oltre tale riduzione il beneficiario è tenuto alla restituzione dei pagamenti percepiti sulle superfici ridotte, fatto salvo il caso di subentro nell’impegno come da specifico paragrafo.</i></p> <p><i>- almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata</i></p> <p>....</p> <p><i>- l’attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03. In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità in regione per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili</i></p> <p>Le prescrizioni previste per la Condizionalità devono essere rispettate per l’intero periodo di impegno quinquennale.</p> <p>...</p>	<p>- <i>il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari.</i></p> <p><del>Il beneficiario si impegna a non ridurre la SAU oggetto di pagamento condotta in zone svantaggiate con riferimento alla domanda iniziale. Tuttavia è ammissibile una riduzione senza alcun obbligo di restituzione fino ad un massimo di 2,5 ettari. Oltre tale riduzione il beneficiario è tenuto alla restituzione dei pagamenti percepiti sulle superfici ridotte, fatto salvo il caso di subentro nell’impegno come da specifico paragrafo</del></p> <p><i>- almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata</i></p> <p>...</p> <p><i>- l’attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli nn. 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03.</i></p> <p>Il Reg. (CE) 73/2009 ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03; i riferimenti al regolamento (CE) n. 1782/2003 sono da intendersi riferiti al nuovo Regolamento. Le prescrizioni previste per la Condizionalità devono essere rispettate per l’intero periodo di impegno quinquennale.</p> <p>A norma dell’art. 50 bis del Reg. (CE) 1698/05 <b>il beneficiario che riceve pagamenti per indennità della Misura 211</b> è tenuto a rispettare “nell’insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009”.</p>

	<p>A norma dell'art. 23 del Reg. (CE) 1975/06 "in caso di accertamento di un'inadempienza, si applica una riduzione all'importo complessivo ... che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento".</p> <p><i>In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.</i></p> <p>Devono essere rispettati i seguenti limiti per anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Zone Vulnerabili per la direttiva "Nitrati", 170 kg/ettaro di azoto al campo, al netto delle perdite,</li> <li>- nelle altre zone 340 kg/ettaro .</li> </ul> <p>Il riferimento per definire il peso equivalente delle specie animali di interesse zootecnico in rapporto all'azoto prodotto è dato dalla tabella in Allegato 4 (Tabella con parametri di calcolo e codifiche di riferimento) alla determinazione del Direttore Generale Ambiente 4 marzo 2008, n. 2184, che specifica i criteri operativi in ordine al Piano d'azione previsto dalla Direttiva Nitrati.</p> <p>...</p>
<p><b>Paragrafo 6 Domande di Indennità</b> Presentazione</p>	
<p>...</p> <p>Per ognuna delle annualità di attuazione della Misura 211, le domande di aiuto/pagamento delle indennità compensative dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 796/2004 e sue successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>....</p>	<p>...</p> <p>Per ognuna delle annualità di attuazione della Misura 211, le domande di aiuto/pagamento delle indennità compensative dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>....</p>

## Paragrafo 8 Gestione Finanziaria

.....  
.....Esclusivamente per l'annualità 2009, le Amministrazioni competenti hanno la facoltà, in previsione della modifica della pianificazione finanziaria provinciale e ferma restando l'attuale dotazione prevista per le Indennità compensative riferite alle Misure 211 e 212, di variare la percentuale fissata, incrementandola fino ad un massimo di 10 punti e reperendo le necessarie risorse dalle successive annualità di programmazione della Misura 211 ovvero dalle economie realizzate sull'annualità 2008 su entrambe le Misure.

.....  
.....Per le annualità 2009 e 2010, le Amministrazioni competenti hanno la facoltà, in previsione della modifica della pianificazione finanziaria provinciale e ferma restando l'attuale dotazione prevista per le Indennità compensative riferite alle Misure 211 e 212, di variare la percentuale fissata, incrementandola fino ad un massimo di 10 punti e reperendo le necessarie risorse dalle successive annualità di programmazione della Misura 211 ovvero dalle economie realizzate sull'annualità 2008 su entrambe le Misure.

## Paragrafo 9 Indennità concedibili e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

### Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

*Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" o della Misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" con la Misura 214 "Pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 per l'applicazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".*

*Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a 385 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l'applicazione delle sopraindicate Misure.*

*Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" o della Misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" con la Misura 214 "Pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n.1698/05 per l'applicazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".*

*Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a 420 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l'applicazione delle sopraindicate Misure.*

## Paragrafo 11 Subentro negli impegni

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del "periodo di impegno" un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Ai sensi del medesimo articolo se non avviene il *subentro* "... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto" e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Tale restituzione non è dovuta per i casi di riduzione dell'estensione nella conduzione di SAU oggetto di pagamento in area svantaggiata inferiori a 2,5 ha rispetto alla prima domanda di indennità.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del "periodo di impegno" un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Ai sensi del medesimo articolo se non avviene il *subentro* "... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto" e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Dall'annualità 2010 tale restituzione non è dovuta qualora nel corso del periodo di impegno l'estensione della SAU residua ricadente in area svantaggiata risulti pari o superiore a 2,5 ha. Tale superficie rappresenta l'estensione minima di SAU da condurre in area svantaggiata per corrispondere al requisito minimo di accesso alla

	<p>Misura (“almeno il 50% della SAU” minima di 5 ha che complessivamente un beneficiario deve avere in conduzione per accedere alla Misura deve ricadere in area svantaggiata).</p> <p>La corresponsione delle indennità non è dovuta per particelle agricole cedute nel <u>periodo corrispondente all’annualità di riferimento dell’indennità</u> in mancanza di subentro nell’impegno.</p> <p>...</p>
<p><b>Paragrafo 14 Condizionalità</b></p>	
<p>I beneficiari di indennità per la Misura 211, sono tenuti - nel periodo corrispondente al <b>periodo di impegno</b> e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.</p> <p>....</p>	<p>I beneficiari di indennità per la Misura 211, sono tenuti - nel periodo corrispondente al <b>periodo di impegno</b> e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03.</p> <p>Si richiama al riguardo il contenuto degli articoli n. 50 bis del Reg. (CE) 1698/05 e n. 23 del Reg. (CE) 1975/06 già citati nel precedente paragrafo 4.</p> <p>....</p>

## Allegato n. 2

**Modifiche al Programma Operativo della Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diversi dalle zone montane” approvato con deliberazione n. 168 dell’11 febbraio 2008 e già modificato con deliberazioni n. 363 del 17 marzo 2008 e n. 281 del 13 marzo 2009.**

Formulazione precedente	Nuova formulazione
<b>Principali definizioni e abbreviazioni</b>	
<b>Condizionalità</b> norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) 1782/03	<b>Condizionalità</b> norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1782/2003 nel P.S.R. 2007-2013, in atti e in disposizioni attuative sono da intendersi riferiti al Reg. (CE) 73/2009.
<b>Par. 4 Requisiti ed impegni</b> A) Condizioni di ammissibilità per le Aziende	
<p>- <i>il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari.</i></p> <p><i>Il beneficiario si impegna a non ridurre la SAU oggetto di pagamento condotta in zone svantaggiate con riferimento alla domanda iniziale. Tuttavia è ammissibile una riduzione senza alcun obbligo di restituzione fino ad un massimo di 2,5 ettari. Oltre tale riduzione il beneficiario è tenuto alla restituzione dei pagamenti percepiti sulle superfici ridotte, fatto salvo il caso di subentro nell’impegno come da specifico paragrafo.</i></p> <p>- <i>almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata</i></p> <p>....</p> <p>- <i>l’attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03. In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità in regione per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili</i></p> <p>Le prescrizioni previste per la Condizionalità devono essere rispettate per l'intero</p>	<p>- <i>il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari.</i></p> <p><del><i>Il beneficiario si impegna a non ridurre la SAU oggetto di pagamento condotta in zone svantaggiate con riferimento alla domanda iniziale. Tuttavia è ammissibile una riduzione senza alcun obbligo di restituzione fino ad un massimo di 2,5 ettari. Oltre tale riduzione il beneficiario è tenuto alla restituzione dei pagamenti percepiti sulle superfici ridotte, fatto salvo il caso di subentro nell’impegno come da specifico paragrafo.</i></del></p> <p>- <i>almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata</i></p> <p>...</p> <p>- <i>l’attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli nn. 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03.</i></p> <p><i>Il Reg. (CE) 73/2009 ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03; i riferimenti al regolamento (CE) n. 1782/2003 sono da intendersi riferiti al nuovo Regolamento. Le prescrizioni previste per la Condizionalità devono essere rispettate per l'intero periodo di impegno quinquennale.</i></p> <p><i>A norma dell’art. 50 bis del Reg. (CE) 1698/05 il beneficiario che riceve pagamenti per indennità della Misura 212 è tenuto a rispettare “nell’insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del</i></p>

<p>periodo di impegno quinquennale. ...</p>	<p>regolamento (CE) n. 73/2009”.</p> <p>A norma dell’art. 23 del Reg. (CE) 1975/06 “in caso di accertamento di un’inadempienza, si applica una riduzione all’importo complessivo ... che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento”.</p> <p><i>In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.</i></p> <p>Devono essere rispettati i seguenti limiti per anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Zone Vulnerabili per la direttiva “Nitrati”, 170 kg/ettaro di azoto al campo, al netto delle perdite,</li> <li>- nelle altre zone 340 kg/ettaro .</li> </ul> <p>Il riferimento per definire il peso equivalente delle specie animali di interesse zootecnico in rapporto all'azoto prodotto è dato dalla tabella in Allegato 4 (Tabella con parametri di calcolo e codifiche di riferimento) alla determinazione del Direttore Generale Ambiente 4 marzo 2008, n. 2184, che specifica i criteri operativi in ordine al Piano d'azione previsto dalla Direttiva Nitrati.</p> <p>...</p>
<p><b>Paragrafo 6 Domande di Indennità</b> Presentazione</p>	
<p>...</p> <p>Per ognuna delle annualità di attuazione della Misura 212, le domande di aiuto/pagamento delle indennità compensative dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 796/2004 e sue successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>....</p>	<p>...</p> <p>Per ognuna delle annualità di attuazione della Misura 212, le domande di aiuto/pagamento delle indennità compensative dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>....</p>

## Paragrafo 8 Gestione Finanziaria

....

..... Esclusivamente per l'annualità 2009, le Amministrazioni competenti hanno la facoltà - in previsione della modifica della pianificazione finanziaria provinciale e ferma restando l'attuale dotazione prevista per le Indennità compensative riferite alle Misure 211 e 212 - di incrementare la dotazione risultante dalla applicazione della percentuale stabilita di un importo non superiore, in valore assoluto, alla sommatoria delle risorse destinate all'ultima annualità di programmazione sulla stessa Misura 212 e dell'importo corrispondente alle economie realizzate nell'annualità 2008 per entrambe le Misure. L'eventuale incremento superiore al valore delle predette economie deve trovare copertura attraverso corrispondenti riduzioni delle risorse destinate alla Misura 212 nelle annualità successive al 2009.

....

....

..... Per le annualità 2009 e 2010, le Amministrazioni competenti hanno la facoltà - in previsione della modifica della pianificazione finanziaria provinciale e ferma restando l'attuale dotazione prevista per le Indennità compensative riferite alle Misure 211 e 212 - di incrementare la dotazione risultante dalla applicazione della percentuale stabilita di un importo non superiore, in valore assoluto,

- per l'annualità 2009 alla sommatoria delle risorse destinate all'ultima annualità di programmazione sulla stessa Misura 212 e dell'importo corrispondente alle economie realizzate nell'annualità 2008 per entrambe le Misure;
- per l'annualità 2010 alla sommatoria delle risorse destinate nell'annualità corrispondente e delle economie realizzate nell'annualità 2009 in entrambe le Misure 211 e 212 (possono essere comprese eventuali economie residue del 2008 non impiegate nel 2009).

L'eventuale incremento superiore al valore delle predette economie deve trovare copertura attraverso corrispondenti riduzioni delle risorse destinate alla Misura 212 nelle annualità successive ovvero, qualora programmate modifiche alle previsioni finanziarie dei PRIP nell'annualità corrispondente, prevedendo di destinare le risorse come da nuova previsione programmatica, condizionando, il rilascio degli atti di concessione delle Indennità alla approvazione di dette modifiche ai PRIP; ciò sempreché sia garantita la controllabilità degli adempimenti specifici per la Misura e di quelli di "Condizionalità" di cui al successivo paragrafo 14.

Nei casi di "bandi provinciali condizionati" all' approvazione delle modifiche alla pianificazione finanziaria provinciale, le domande per le quali non sia possibile procedere alla concessione delle indennità entro i termini di seguito stabiliti saranno considerate non ammissibili.

....

## Paragrafo 9 Indennità concedibili e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

### Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

*Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” o della Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane” con la Misura 214 “Pagamenti agroambientali”, non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 per l’applicazione della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”.*

*Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a 385 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l’applicazione delle sopraindicate Misure.*

....

*Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” o della Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane” con la Misura 214 “Pagamenti agroambientali”, non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n.1698/05 per l’applicazione della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”.*

*Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a 420 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l’applicazione delle sopraindicate Misure.*

....

## Paragrafo 11 Subentro negli impegni

Ai sensi dell’art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del “periodo di impegno” un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo.

Ai sensi del medesimo articolo se non avviene il *subentro* “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all’Amministrazione competente nei termini previsti dall’art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Tale restituzione non è dovuta per i casi di riduzione dell’estensione nella conduzione di SAU oggetto di pagamento in area svantaggiata inferiori a 2,5 ha rispetto alla prima domanda di indennità.

....

Ai sensi dell’art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del “periodo di impegno” un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo.

Ai sensi del medesimo articolo se non avviene il *subentro* “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all’Amministrazione competente nei termini previsti dall’art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Dall’annualità 2010 tale restituzione non è dovuta qualora nel corso del periodo di impegno l’estensione della SAU residua ricadente in area svantaggiata risulti pari o superiore a 2,5 ha. Tale superficie rappresenta l’estensione minima di SAU da condurre in area svantaggiata per corrispondere al requisito minimo di accesso alla Misura (“almeno il 50% della SAU”) minima di 5 ha che complessivamente un beneficiario deve avere in conduzione per accedere alla Misura deve ricadere in area svantaggiata).

La corresponsione delle indennità non è dovuta per particelle agricole cedute nel periodo corrispondente all’annualità di riferimento dell’indennità in mancanza di subentro di impegno.

...

### Paragrafo 14 Condizionalità

I beneficiari di indennità per la Misura 212, sono tenuti - nel periodo corrispondente al **periodo di impegno** e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

....

I beneficiari di indennità per la Misura 212, sono tenuti - nel periodo corrispondente al **periodo di impegno** e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03.

Si richiama al riguardo il contenuto degli articoli n. 50 bis del Reg. (CE) 1698/05 e n. 23 del Reg. (CE) 1975/06 già citati nel precedente paragrafo 4.

....

**Allegato n. 3****Modifiche al Programma Operativo della Misura 221 “Imboschimento dei terreni agricoli” approvato con deliberazione n. 168 dell’11 febbraio 2008.**

<b>Formulazione precedente</b>	<b>Nuova formulazione</b>
<b>Principali definizioni e abbreviazioni</b>	
<b>Condizionalità</b> norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) 1782/03	<b>Condizionalità</b> norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1782/2003 nel P.S.R. 2007-2013, in atti e in disposizioni attuative sono da intendersi riferiti al Reg. (CE) 73/2009. ....
<b>Paragrafo 5 “Terreni ammessi al sostegno”</b>	
... Non sono ammessi i terreni, pur qualificati agricoli nella relativa documentazione catastale, che non siano stati “in produzione” nelle due annate agrarie antecedenti a quella di presentazione della domanda di adesione. ...	... Sono ammissibili alla Misura solo i terreni agricoli qualificabili SAU e in produzione nelle due annate agrarie antecedenti a quella di presentazione della domanda di adesione e al momento della presentazione della domanda di aiuto. ...
<b>Paragrafo 9 Domanda di pagamento del sostegno all’impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito</b>	
.... Le domande di “pagamento del sostegno all’impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito” dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione del Piano Colturale dell’Azienda in connessione alla presentazione delle domande di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003. ....	.... Le domande di “pagamento del sostegno all’impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito” dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni. Annualmente AGREA provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande. ....

**Paragrafo 10 “Gestione finanziaria”**

...  
Unicamente per i casi di Amministrazioni competenti per le quali le risorse complessive non siano sufficienti a predisporre due bandi aventi adeguata dotazione finanziaria, è data facoltà di applicare la Misura con un solo bando nel 2008 anticipando la dotazione finanziaria prevista per il secondo bando ridotta delle percentuali previste per i trascinamenti.

....

...  
Unicamente per i casi di Amministrazioni competenti per le quali le risorse complessive non siano sufficienti a predisporre due bandi aventi adeguata dotazione finanziaria, è data facoltà di applicare la Misura con un solo bando nel 2008 anticipando la dotazione finanziaria prevista per il secondo bando ridotta delle percentuali previste per i trascinamenti.

Le Amministrazioni Provinciali hanno la possibilità di impiegare eventuali risorse non richieste in riferimento ai Bandi 2008 per soddisfare richieste relative ai Bandi 2010.

....

**Paragrafo 11 “Domanda di pagamento delle annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito successive alla prima”**

...  
Le domande di pagamento dovranno essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno con possibilità di proroga per la totalità dei casi non oltre il termine ultimo per la presentazione del Piano Colturale dell’Azienda in connessione alla presentazione delle domande di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

....

....  
Le domande di pagamento dei premi per manutenzioni e perdite di reddito per gli imboschimenti realizzati riferibili alla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 e per quelli riferibili a Programmi e Regolamenti comunitari precedenti dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 796/2004 e sue successive modifiche ed integrazioni. Annualmente AGREA provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande.

La scadenza relativa alla presentazione delle sole domande di pagamento riferibili a Programmi e Regolamenti comunitari precedenti, la cui domanda iniziale è antecedente al 1/1/2007, come da comma 1 art. 8 Reg. (CE) 1975/06, può essere prorogata con atto motivato del Direttore Generale Agricoltura in ragione di quanto disposto al medesimo comma.

....

**Paragrafo 18 “Condizionalità”**

I beneficiari di cui alla Misura 221 sono tenuti - nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

....

I beneficiari di cui alla Misura 221 sono tenuti - nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03.

....

#### Allegato n. 4

Modifiche alle “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti” approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 874 dell’11 giugno 2008.

Formulazione precedente	Nuova formulazione
<b>Paragrafo 4.2 “Elaborati tecnici”</b>	
<p>....</p> <p>§ a corredo della <b>domanda di pagamento degli aiuti all’impianto e della prima annualità dei premi: “stato finale dei lavori”</b> accompagnato da copia delle fatture e dei documenti relativi alla certificazione delle piante.</p> <p>Gli elaborati richiesti dovranno essere sottoscritti da tecnici abilitati ed iscritti all’albo.</p> <p>....</p>	<p>....</p> <p>§ a corredo della <b>domanda di pagamento degli aiuti all’impianto e della prima annualità dei premi: “stato finale dei lavori”</b> accompagnato da copia delle fatture e “Riepilogo dei materiali e opere” (vedi il modello consultabile alla pagina relativa alla Misura 221 del sito Ermesagricoltura). Relativamente alla documentazione sul materiale di moltiplicazione impiegato è sufficiente l’indicazione della stessa nel “Riepilogo” e la disponibilità presso l’Azienda in sede di accertamento.</p> <p>Gli elaborati richiesti (compreso il Riepilogo dei materiali e opere”) dovranno essere sottoscritti da tecnici abilitati ed iscritti all’albo.....</p>
<b>Paragrafo 4.7 “Prescrizioni particolari”</b>	
<p>....</p> <p>Per tutti gli imboschimenti realizzati in riferimento alla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013, i beneficiari dovranno pubblicizzare l’intervento secondo le modalità indicate al par. 3 dell’Allegato VI del Reg. (CE) 1974/06.</p> <p>....</p>	<p>....</p> <p>Per tutti gli imboschimenti realizzati in riferimento alla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013, la totalità dei beneficiari dovrà pubblicizzare l’intervento secondo le modalità indicate al par. 3 dell’Allegato VI del Reg. (CE) 1974/06.</p> <p>Le modalità di pubblicizzazione dovranno essere inoltre confacenti al contenuto della Deliberazione della Giunta regionale n. 522 del 20 aprile 2009, sue modifiche e integrazioni.</p> <p>Il P.S.R. 2007-2013, con riferimento ai boschi permanenti, prevede che una determinata percentuale (10% per gli interventi di cui all’azione 1 e 5% per quelli di cui all’Azione 2) di ogni singolo corpo da imboschire possa essere lasciata “scoperta” e adibita a usi non produttivi direttamente connessi agli obiettivi dell’imboschimento (es. radure, piccoli stagni, etc.).</p> <p>Ai fini della corretta attuazione delle previsioni del P.S.R. 2007-2013 è opportuno che si operi con secondo le modalità di seguito esposte.</p> <p>- Se il professionista incaricato e il beneficiario hanno preventivamente individuato sul terreno, con idoneo materiale, i vertici del perimetro oggetto di domanda di pagamento, i tecnici rilevatori, verificata la rispondenza di tale perimetro al progetto</p>

	<p>approvato, si appoggeranno su detti punti ai fini della delimitazione e misurazione delle superfici delle particelle oggetto di intervento.</p> <p>- Se il professionista e il beneficiario non hanno provveduto ad individuare preventivamente sul terreno i vertici dei perimetri, ma gli stessi sono adeguatamente individuabili in elaborati grafici di corredo, i tecnici rilevatori provvederanno a individuare sul terreno detti punti e procederanno alle Misurazioni del caso.</p> <p>Se l'esito della delimitazione è tale da rispondere alle disposizioni contenute nel P.S.R. 2007-2013 e nei documenti operativi, le delimitazioni e le misurazioni così effettuate saranno assunte nel prosieguo dell'istruttoria. In tale evenienza si rende opportuno richiedere al beneficiario di mantenere permanentemente un elemento in ogni punto di vertice.</p> <p>Qualora il progetto approvato preveda la presenza di superfici scoperte all'interno del perimetro dell'imboschimento, la loro estensione dovrà essere misurata per valutarne la rispondenza ai limiti previsti dal P.S.R. 2007-2013 e dal progetto.</p> <p>Se ad avvenuta delimitazione dei perimetri imboschiti le superfici scoperte risultassero avere estensione superiore a quanto ammesso dal P.S.R. 2007-2013 e dalle linee guida, si procederà sulla base della semplice individuazione dei limiti con riferimento all'area di insidenza delle piante in riferimento al sesto attuato, sempreché il beneficiario non richieda di procedere ad un'ulteriore individuazione dei vertici dei perimetri che soddisfi i requisiti di ammissibilità.</p> <p>Allo stesso modo, sulla base della semplice individuazione dei limiti con riferimento all'area di insidenza delle piante, si procederà in tutti i casi nei quali all'atto del sopralluogo non siano individuabili i vertici dei perimetri, né con idonei elementi di segnalazione infissi sul terreno, né in idonei elaborati cartografici, né sia prevista da progetto la presenza di superfici scoperte integrate nell'intervento.</p> <p>....</p>
<b>Allegato 2 “Elenco specie arbustive”</b>	
n. 1 – Cr - <b>Azzeruolo</b> ( <i>Crataegus azarolus</i> L.)	<del>n. 1 – Cr - <b>Azzeruolo</b> (<i>Crataegus azarolus</i> L.)</del>

**Allegato 6 “Tracce di prescrizioni”**

<p>...</p> <p>§ ..... L'operazione dovrà conseguire l'obiettivo di ottenere individui aventi sviluppo dei fusti con singoli getti continui, diritti, perpendicolari che crescendo diano origine a tronchi basali liberi da rami (e possibilmente da nodi) per una adeguata lunghezza (m 6 - 8 in funzione degli assortimenti commerciali ritraibili), diritti, perpendicolari, di sezione cilindrica, privi di difetti, ferite e malattie. Le operazioni di potatura potranno essere effettuate unicamente nel periodo consentito dall'art. 18 delle P.M.P.F..</p> <p>....</p>	<p>...</p> <p>§ ..... L'operazione dovrà conseguire l'obiettivo di ottenere individui aventi sviluppo dei fusti con singoli getti continui, diritti, perpendicolari che crescendo diano origine a tronchi basali liberi da rami (e possibilmente da nodi) per una adeguata lunghezza (<del>m 6 - 8</del> in funzione degli assortimenti commerciali ritraibili), diritti, perpendicolari, di sezione cilindrica, privi di difetti, ferite e malattie. Le operazioni di potatura potranno essere effettuate unicamente nel periodo consentito dall'art. 18 delle P.M.P.F..</p> <p>....</p>
--	---